

ITET "G. Caruso" – Alcamo (TP)

Allegato al Regolamento d'Istituto: Disciplina della gestione digitale degli organi collegiali e delle sedute telematiche

Premessa e Riferimenti Normativi

Il presente allegato disciplina lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica ed è adottato nell'ambito dell'autonomia organizzativa e regolamentare dell'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico (ITET) "G. Caruso" di Alcamo (TP). Il documento è redatto in piena conformità con il quadro normativo vigente, con particolare riferimento ai seguenti atti:

- Articolo 44 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, relativo allo svolgimento a distanza delle attività collegiali aventi carattere deliberativo.
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) e successive modificazioni.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche).
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
- Linee guida AgID in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, sicurezza ICT e identità digitale.
- Documento tecnico del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 28 aprile 2026 recante i "Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche".

Art. 1 - Oggetto

Il presente allegato disciplina in modo puntuale le modalità di convocazione, identificazione, partecipazione, discussione, votazione, verbalizzazione e conservazione delle sedute telematiche e a distanza degli organi collegiali dell'ITET "G. Caruso", garantendo la validità giuridica delle deliberazioni e la sicurezza dei processi digitali.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le riunioni aventi carattere deliberativo e conoscitivo dei seguenti organi collegiali dell'istituto:

1. Consiglio di Istituto e relative commissioni informali o permanenti.
2. Giunta Esecutiva.
3. Collegio dei Docenti e sue articolazioni (Dipartimenti disciplinari, commissioni di lavoro, staff di direzione).
4. Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione.
5. Organo di Garanzia e ogni altro comitato od organo collegiale legalmente costituito all'interno dell'Istituzione Scolastica.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- **Seduta telematica / a distanza:** Riunione collegiale che si svolge mediante l'utilizzo di piattaforme digitali di videoconferenza e collaborazione sincrona, in grado di connettere simultaneamente e in audio-video i componenti dell'organo dislocati in sedi differenti.
- **Sistemi di voto online certificati:** Soluzioni informatiche che, sulla base delle specifiche tecniche e delle dichiarazioni di conformità dei fornitori, garantiscono i requisiti di sicurezza, integrità, univocità e, ove richiesto, l'anonimato non reversibile delle preferenze espresse.
- **Identità digitale univoca:** Credenziali personali associate a un unico soggetto legittimato, non condivisibili, utilizzate per l'autenticazione sicura ai sistemi dell'istituto.

Art. 4 - Principi generali e requisiti tecnico-organizzativi

La gestione digitale delle attività degli organi collegiali deve essere ispirata e conformata ai seguenti principi cardine, a pena di invalidità delle deliberazioni:

Principio Fondamentale	Descrizione e Prescrizione Tecnica
Identificazione e Responsabilità	Garantire l'identificazione certa dei partecipanti e la diretta riconducibilità delle azioni digitali (presenza, interventi, voto palese) agli utenti autenticati.
Validità Giuridica	Assicurare la piena efficacia legale delle deliberazioni mediante il rispetto dei quorum strutturali e funzionali e la corretta espressione della volontà collegiale.
Integrità e Sicurezza	Garantire l'immodificabilità dei dati, la cifratura delle comunicazioni e la protezione da accessi non autorizzati o

Principio Fondamentale	Descrizione e Prescrizione Tecnica
	alterazioni informatiche delle votazioni.
Trasparenza e Verificabilità	Consentire la ricostruzione ex-post di tutte le fasi del procedimento deliberativo tramite idonee evidenze documentali e tracciate dei log di sistema.
Segretezza del Voto	Assicurare un anonimato effettivo, tecnicamente dimostrabile e non reversibile nei casi previsti di scrutinio segreto, escludendo correlazioni tra votante e preferenza.

L'utilizzo di funzionalità standard di sondaggio integrate nelle piattaforme di videoconferenza d'uso corrente è consentito esclusivamente laddove tali strumenti soddisfino le condizioni di tracciabilità per il voto palese, mentre sono tassativamente vietati per il voto segreto ove non conformi ai requisiti descritti all'Art. 11.

Art. 5 - Convocazione

La convocazione delle sedute telematiche avviene per il tramite dei canali istituzionali (registro elettronico, email istituzionale con il dominio @gcaruso.edu.it) nei termini stabiliti dal Regolamento d'Istituto. L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente:

- L'indicazione chiara del giorno e dell'orario di inizio e di presunto termine della seduta.
- L'Ordine del Giorno (OdG) dettagliato.
- Il link di accesso diretto alla piattaforma di videoconferenza e le istruzioni operative per l'autenticazione.
- L'eventuale documentazione utile alla discussione, allegata direttamente o resa accessibile tramite repository cloud protetto.

Art. 6 - Identificazione, autenticazione e accesso

L'accesso alla stanza virtuale è consentito esclusivamente ai membri dell'organo collegiale e agli eventuali soggetti esterni autorizzati dal Presidente. Ciascun partecipante deve autenticarsi mediante l'utilizzo dell'account istituzionale associato alla propria identità digitale univoca. Il sistema deve impedire accessi simultanei non autorizzati e l'utilizzo condiviso delle credenziali. All'apertura della sessione, il Presidente, coadiuvato dal Segretario, effettua l'appello nominale e verifica visivamente o digitalmente l'identità dei presenti, accertando la sussistenza del numero legale necessario per la validità della seduta.

Art. 7 - Disciplina delle sedute telematiche e ruoli

Il Presidente dell'organo collegiale esercita i poteri di direzione e moderazione della

seduta, regola l'ordine degli interventi, dispone le modalità di votazione e decide sulle questioni procedurali. Il Segretario verbalizzante ha il compito di documentare lo svolgimento dei lavori, registrare gli orari di ingresso e di uscita dei partecipanti, trascrivere l'essenza della discussione, gli esiti analitici delle votazioni e le eventuali criticità tecniche occorse.

I partecipanti sono tenuti a mantenere attiva la videocamera per tutta la durata della seduta, salvo temporanee e motivate eccezioni autorizzate dal Presidente, e a silenziare il proprio microfono qualora non stiano intervenendo, al fine di garantire la qualità acustica della riunione.

Art. 8 - Validità delle sedute

La seduta telematica è pienamente valida qualora permangano le seguenti condizioni strutturali per tutta la durata delle deliberazioni:

1. Certa identificazione di tutti i componenti connessi.
2. Raggiungimento e mantenimento del quorum costitutivo (numero legale) previsto dalla normativa per lo specifico organo.
3. Continuità e stabilità della connessione di rete dei partecipanti, tale da permettere l'effettiva partecipazione alla discussione e alle operazioni di voto.

Art. 9 - Interventi, discussione e tutela della riservatezza

I componenti che intendono intervenire nella discussione devono prenotarsi utilizzando l'apposita funzionalità digitale di "alzata di mano" presente sulla piattaforma o secondo le indicazioni del Presidente. Gli interventi devono essere strettamente attinenti ai punti all'Ordine del Giorno.

È fatto tassativo divieto a chiunque di registrare l'audio, il video o effettuare catture di schermata (screenshot) delle sedute telematiche senza l'esplicita autorizzazione del Presidente e comunque al di fuori delle sole finalità istituzionali di verbalizzazione. I partecipanti devono garantire che la postazione da cui si collegano sia idonea a tutelare la riservatezza dei dati trattati durante la seduta, impedendo l'ascolto o la visualizzazione a terzi non autorizzati.

Art. 10 - Votazioni palesi

Le votazioni palesi possono essere effettuate tramite le funzionalità integrate della piattaforma istituzionale (es. appello nominale audio-video, espressione del voto in chat protetta, strumenti di voto palese tracciati). Il sistema o la procedura utilizzata devono tassativamente assicurare:

- L'univocità del voto (un solo voto per ciascun avente diritto).
- La chiara e inequivocabile associazione tra l'identità del votante e la preferenza espressa (favorevole, contrario, astenuto).
- La produzione di evidenze digitali e risultati estraibili ai fini della corretta verbalizzazione e conservazione dell'esito.

Art. 11 - Votazioni a scrutinio segreto

Le votazioni a scrutinio segreto, laddove espressamente previste dall'ordinamento

scolastico, richiedono l'adozione di soluzioni tecnologiche dedicate e separate. È vietato l'uso di moduli o sondaggi generici che non offrano piene garanzie tecniche di anonimato. I sistemi di voto segreto devono rispondere ai seguenti rigidi standard tecnico-organizzativi:

- **Separazione strutturale:** Il sistema deve scindere in modo definitivo e strutturale la fase di accreditamento e autenticazione dell'utente dalla fase di espressione e memorizzazione del voto.
- **Anonimizzazione irreversibile:** L'anonimato deve essere garantito mediante algoritmi che impediscano, anche ex-post, di ricollegare l'identità del votante alla preferenza espressa.
- **Inaccessibilità ai dati sensibili:** Deve essere tecnicamente impossibile per gli amministratori di sistema dell'istituto, per i docenti o per lo stesso fornitore tecnologico accedere a log o record che violino la segretezza.
- **Trattamento dei metadati:** I file di log e i marcatori temporali (timestamp) devono essere gestiti, troncati o disaccoppiati in modo da evitare la re-identificazione indiretta del votante mediante analisi cronologica degli accessi.
- **Verificabilità dell'esito:** Il sistema deve permettere la verifica del numero complessivo dei votanti e dei risultati aggregati, garantendo l'integrità del dato finale senza compromettere la segretezza individuale.

Art. 12 - Malfunzionamenti e continuità operativa

In caso di problemi tecnici generalizzati della piattaforma o di interruzione della connettività che riguardi un numero di consiglieri tale da far venir meno il numero legale, il Presidente sospende immediatamente la seduta. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi brevi, la seduta viene rinviata ad altra data con apposita comunicazione.

Nel caso in cui il malfunzionamento si verifichi durante una votazione deliberativa, inficiandone la certezza o la regolarità, il Presidente dichiara nulla la votazione e dispone la ripetizione delle operazioni di voto non appena ripristinate le condizioni di sicurezza e funzionalità del sistema.

Art. 13 - Verbali

La verbalizzazione costituisce la prova legale delle deliberazioni dell'organo collegiale. Il verbale redatto in formato digitale dal Segretario deve contenere:

- L'indicazione della modalità telematica di svolgimento e della piattaforma utilizzata.
- L'elenco dei partecipanti, con l'indicazione precisa degli orari di connessione e disconnessione.
- L'attestazione del numero legale all'apertura e alle deliberazioni.
- La sintesi dei punti discussi, degli interventi significativi e del testo integrale delle deliberazioni approvate.
- Il dettaglio analitico delle votazioni (esito numerico ed eventuali nomi dei contrari/astenuti nel voto palese).
- Le note relative a eventuali criticità o incidenti tecnici riscontrati.

Il verbale digitale viene sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzata (FEA) da parte del Presidente e del Segretario, in conformità alle disposizioni del CAD.

Art. 14 - Conservazione documentale e sicurezza informatica

I verbali digitali, i registri delle presenze esportati e le evidenze tecnologiche delle votazioni costituiscono documenti informatici a rilevanza amministrativa. L'istituzione scolastica garantisce la loro immodificabilità, integrità e leggibilità nel tempo mediante associazione ai metadati previsti dalla normativa e trasferimento nel sistema di conservazione a norma, in totale conformità con le Linee Guida AgID e i decreti attuativi del CAD. Gli ambienti digitali di archiviazione sono protetti da idonee misure di sicurezza ICT (cifatura dei dati a riposo e in transito, firewall, backup periodici e procedure di disaster recovery).

Art. 15 - Protezione dei dati personali

Tutti i trattamenti di dati personali connessi alla gestione digitale degli organi collegiali avvengono nel rigoroso rispetto del GDPR e del D.Lgs. 196/2003. L'ITET "G. Caruso" assicura l'applicazione dei principi di minimizzazione e limitazione delle finalità. I fornitori esterni delle piattaforme applicative e di voto online, laddove trattino dati per conto della scuola, devono essere formalmente nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, previa verifica delle misure di sicurezza dichiarate. Per l'adozione e l'utilizzo dei sistemi di voto digitale l'istituto provvede, ove richiesto dai livelli di rischio, alla stesura e all'aggiornamento della Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).

Art. 16 - Verifica di conformità e disposizioni finali

L'istituto si impegna a verificare preventivamente la rispondenza tecnica e normativa delle piattaforme informatiche adottate, acquisendo dai partner tecnologici le relazioni tecniche e le formali dichiarazioni di conformità ai requisiti ministeriali del 28 aprile 2026. Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato, si rimanda alle norme di legge generali, al CCNL di comparto e al Regolamento d'Istituto complessivo dell'ITET "G. Caruso". Il presente allegato entra in vigore immediatamente a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto.